Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per la cultura e l'istruzione

2021/0106(COD)

16.6.2022

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione
(COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

Relatore per parere: Marcel Kolaja

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 24 aprile 2021 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), la quale introduce un quadro normativo al fine di assicurare che i sistemi di intelligenza artificiale (IA) immessi sul mercato dell'Unione europea possano essere utilizzati in modo sicuro e rispettino i diritti fondamentali e i valori dell'Unione europea.

La proposta mira inoltre a facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili, a migliorare la governance e l'applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA, nonché ad assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'IA.

Nel complesso, il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione. Desidera tuttavia proporre alcune modifiche volte principalmente ad ampliare l'elenco delle applicazioni di IA ad alto rischio nei settori dell'istruzione, dei media e della cultura di cui all'allegato III e a modificare talune disposizioni relative alle pratiche vietate a norma dell'articolo 5.

Più specificamente, il relatore si concentra sull'aumento della diffusione delle tecnologie di IA nelle strutture scolastiche e di formazione. Propone pertanto di inserire tra le tecnologie ad alto rischio anche le tecnologie di IA impiegate per sorvegliare gli studenti durante i test e le tecnologie utilizzate per individuare gli ambiti o i programmi che uno studente dovrebbe approfondire. Per quanto concerne i media e la cultura, il relatore propone di inserire nell'elenco le tecnologie di IA ad alto rischio impiegate per creare o diffondere articoli di attualità elaborati automaticamente e usati dai mezzi di informazione, come pure le tecnologie di IA utilizzate per raccomandare o posizionare i contenuti audiovisivi.

Il relatore propone altresì di estendere il divieto all'impiego dei sistemi che attribuiscono un punteggio sociale da parte di soggetti pubblici e privati, alla luce del rischio intrinseco di discriminazione ed esclusione di determinati gruppi o determinate persone.

Infine, tenuto conto del pericolo che l'impiego dei sistemi di identificazione biometrica remota in spazi accessibili al pubblico rappresenta per i diritti fondamentali dei cittadini, per la libertà di riunione, nonché per l'attività di giornalisti investigativi, attivisti e rappresentanti politici, il relatore propone di vietare l'utilizzo di tali tecnologie in spazi accessibili al pubblico, dando seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità ai valori dell'Unione. Il presente regolamento persegue una serie di motivi imperativi di interesse pubblico, quali un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, e garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.	(1) Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme***, basato su principi etici,*** in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità ai valori dell'Unione***, riducendo al minimo qualsiasi rischio di effetto negativo o discriminatorio sulle persone e senza ostacolare l'innovazione***. Il presente regolamento persegue una serie di motivi imperativi di interesse pubblico, quali un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, ***la democrazia, lo Stato di diritto e l'ambiente,*** e garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e circolare in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri hanno già preso in esame l'adozione di regole nazionali per garantire che l'intelligenza artificiale sia sicura e sia sviluppata e utilizzata nel rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali. Normative	(2) I sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e circolare in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri hanno già preso in esame l'adozione di regole nazionali per garantire che l'intelligenza artificiale sia ***affidabile e*** sicura e sia sviluppata e utilizzata nel rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali.

nazionali divergenti possono determinare una frammentazione del mercato interno e diminuire la certezza del diritto per gli operatori che sviluppano o utilizzano sistemi di IA. È pertanto opportuno garantire un livello di protezione costante ed elevato in tutta l'Unione, mentre dovrebbero essere evitate le divergenze che ostacolano la libera circolazione dei sistemi di IA e dei relativi prodotti e servizi nel mercato interno, stabilendo obblighi uniformi per gli operatori e garantendo la tutela uniforme dei motivi imperativi di interesse pubblico e dei diritti delle persone in tutto il mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nella misura in cui il presente regolamento prevede regole specifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, consistenti in limitazioni dell'uso dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, è opportuno basare il presente regolamento, per quanto riguarda tali regole specifiche, sull'articolo 16 TFUE. Alla luce di tali regole specifiche e del ricorso all'articolo 16 TFUE, è opportuno consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

Normative nazionali divergenti possono determinare una frammentazione del mercato interno e diminuire la certezza del diritto per gli operatori che sviluppano o utilizzano sistemi di IA. È pertanto opportuno garantire un livello di protezione costante ed elevato in tutta l'Unione ***al fine di conseguire un'IA affidabile***, mentre dovrebbero essere evitate le divergenze che ostacolano la libera circolazione***, l'innovazione, la diffusione e l'adozione*** dei sistemi di IA e dei relativi prodotti e servizi nel mercato interno, stabilendo obblighi uniformi per gli operatori e garantendo la tutela uniforme dei motivi imperativi di interesse pubblico e dei diritti delle persone in tutto il mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nella misura in cui il presente regolamento prevede regole specifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, consistenti in limitazioni dell'uso dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, è opportuno basare il presente regolamento, per quanto riguarda tali regole specifiche, sull'articolo 16 TFUE. Alla luce di tali regole specifiche e del ricorso all'articolo 16 TFUE, è opportuno consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'intelligenza artificiale consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che può contribuire al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico e sociale nell'intero spettro delle attività industriali e	(3) L'intelligenza artificiale consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che può contribuire ***e sta già contribuendo*** al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico e sociale nell'intero spettro

sociali. L'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni, può fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e condurre a risultati vantaggiosi sul piano sociale ed ambientale, ad esempio in materia di assistenza sanitaria, agricoltura, istruzione e formazione, gestione delle infrastrutture, energia, trasporti e logistica, servizi pubblici, sicurezza, giustizia, efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.	delle attività industriali e sociali ***se sviluppata in conformità di principi etici***. L'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni, può fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e condurre a risultati vantaggiosi sul piano sociale ed ambientale, ad esempio in materia di assistenza sanitaria, agricoltura, istruzione e formazione, ***media, sport e cultura,*** gestione delle infrastrutture, energia, trasporti e logistica, servizi pubblici, sicurezza, giustizia, efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'intelligenza artificiale può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione e al suo utilizzo specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti tutelati dalla legislazione dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale.	(4) L'intelligenza artificiale può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione e al suo utilizzo specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti tutelati dalla legislazione dell'Unione***, in particolare i diritti fondamentali dei lavoratori, delle persone impegnate in processi di apprendimento e delle persone socialmente impegnate, la protezione della vita privata, la protezione dei dati e l'autodeterminazione informativa, nonché i diritti sociali e ambientali***. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Si rende pertanto necessario un quadro giuridico dell'Unione che istituisca regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale per promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'intelligenza artificiale nel mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, come riconosciuti e tutelati dal diritto dell'Unione. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno stabilire regole che disciplinino l'immissione sul mercato e la messa in servizio di determinati sistemi di IA, garantendo in tal modo il buon funzionamento del mercato interno e consentendo a tali sistemi di beneficiare del principio della libera circolazione di beni e servizi. Stabilendo tali regole, il presente regolamento contribuisce all'obiettivo dell'Unione di essere un leader mondiale nello sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura, affidabile ed etica, come affermato dal Consiglio europeo[33], e garantisce la tutela dei principi etici, come specificamente richiesto dal Parlamento europeo[34].	(5) Si rende pertanto necessario un quadro giuridico dell'Unione che istituisca regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale per promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'intelligenza artificiale nel mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, come riconosciuti e tutelati dal diritto dell'Unione***, la democrazia, lo Stato di diritto e l'ambiente***. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno stabilire regole che disciplinino l'immissione sul mercato e la messa in servizio di determinati sistemi di IA, garantendo in tal modo il buon funzionamento del mercato interno e consentendo a tali sistemi di beneficiare del principio della libera circolazione di beni e servizi. Stabilendo tali regole, il presente regolamento contribuisce all'obiettivo dell'Unione di essere un leader mondiale nello sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura, affidabile ed etica, ***basata sui diritti fondamentali,*** come affermato dal Consiglio europeo[33], e garantisce la tutela dei principi etici, come specificamente richiesto dal Parlamento europeo[34]***, con un approccio antropocentrico e in conformità con la libertà di espressione, la libertà di parola, la libertà dei media, il pluralismo e la diversità***.
[33] Consiglio europeo, riunione straordinaria del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020) – Conclusioni, EUCO 13/20, 2020, pag. 6.	[33] Consiglio europeo, riunione straordinaria del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020) – Conclusioni, EUCO 13/20, 2020, pag. 6.
[34] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie	[34] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie

correlate (2020/2012(INL)).	correlate (2020/2012(INL)).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo, dell'adozione e della comprensione dell'IA, l'Unione deve intensificare gli sforzi nell'istruzione e nella formazione, in modo tale, tra l'altro, da affrontare la carenza di professionisti delle TIC e di corsi universitari di primo livello sull'IA, di lavoratori dotati di competenze digitali come pure la mancanza di competenze digitali persino basilari in una quota significativa di popolazione dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) La carenza di investimenti sia pubblici che privati sta attualmente pregiudicando lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di IA in tutta l'Unione, soprattutto se confrontata ad altre importanti economie industriali. È opportuno prevedere un'attenzione, incentivi e un sostegno particolari per promuovere l'adozione dell'IA tra le PMI, ivi comprese quelle nel settore dell'istruzione e nei settori e nelle industrie culturali e creativi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai fini del presente regolamento la nozione di spazio accessibile al pubblico dovrebbe essere intesa come riferita a qualsiasi luogo fisico accessibile al pubblico, a prescindere dal fatto che il luogo in questione sia di proprietà pubblica o privata. La nozione non contempla pertanto i luoghi di natura privata, quali abitazioni, circoli privati, uffici, magazzini e fabbriche, che non sono di norma accessibili a terzi, comprese le autorità di contrasto, a meno che tali soggetti non siano stati specificamente invitati o autorizzati. ***Non sono del pari contemplati gli*** spazi ***online, dato che non sono luoghi fisici***. Il semplice fatto che possano applicarsi determinate condizioni di accesso a uno spazio specifico, quali biglietti d'ingresso o limiti di età, non significa tuttavia che lo spazio non sia accessibile al pubblico ai sensi del presente regolamento. Di conseguenza, oltre agli spazi pubblici come le strade, le parti pertinenti degli edifici governativi e la maggior parte delle infrastrutture di trasporto, sono di norma accessibili al pubblico anche spazi quali cinema, teatri, negozi e centri commerciali. L'accessibilità di un determinato spazio al pubblico dovrebbe tuttavia essere determinata caso per caso, tenendo conto delle specificità della singola situazione presa in esame.	(9) Ai fini del presente regolamento la nozione di spazio accessibile al pubblico dovrebbe essere intesa come riferita a qualsiasi luogo fisico ***o virtuale*** accessibile al pubblico, a prescindere dal fatto che il luogo in questione sia di proprietà pubblica o privata. La nozione non contempla pertanto i luoghi di natura privata, quali abitazioni, circoli privati, uffici, magazzini, fabbriche ***e altri spazi privati***, che non sono di norma accessibili a terzi, comprese le autorità di contrasto, a meno che tali soggetti non siano stati specificamente invitati o autorizzati. ***Il medesimo principio dovrebbe applicarsi agli*** spazi ***virtuali accessibili al pubblico***. Il semplice fatto che possano applicarsi determinate condizioni di accesso a uno spazio specifico, quali biglietti d'ingresso o limiti di età, non significa tuttavia che lo spazio non sia accessibile al pubblico ai sensi del presente regolamento. Di conseguenza, oltre agli spazi pubblici come le strade, ***i parchi, gli impianti sportivi,*** le parti pertinenti degli edifici governativi e la maggior parte delle infrastrutture di trasporto, sono di norma accessibili al pubblico anche spazi quali cinema, teatri, negozi***, musei, biblioteche, monumenti, siti culturali, istituti culturali*** e centri commerciali. L'accessibilità di un determinato spazio al pubblico dovrebbe tuttavia essere determinata caso per caso, tenendo conto delle specificità della singola situazione presa in esame.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire un livello costante ed elevato di tutela degli interessi pubblici in materia di salute, sicurezza ***e*** diritti fondamentali, è opportuno stabilire norme legislative comuni per tutti i sistemi di IA ad alto rischio. Tali norme dovrebbero essere coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), non discriminatorie e in linea con gli impegni commerciali internazionali dell'Unione.	(13) Al fine di garantire un livello costante ed elevato di tutela degli interessi pubblici in materia di salute, sicurezza***,*** diritti fondamentali, ***democrazia, Stato di diritto e ambiente,*** è opportuno stabilire ***una serie di principi etici e*** norme legislative comuni per tutti i sistemi di IA ad alto rischio. Tali norme dovrebbero essere coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), ***la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" e la Dichiarazione europea del 26 gennaio 2022 sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale,*** non discriminatorie e in linea con gli impegni commerciali internazionali dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) L'alfabetizzazione in materia di IA si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono sia ai cittadini che agli operatori nel quadro degli obblighi di cui al presente regolamento di diffondere e utilizzare in modo informato i sistemi di IA, come pure di acquisire consapevolezza sulle opportunità e sui rischi dell'IA e in tal modo di promuoverne il controllo democratico. L'alfabetizzazione in materia di IA non dovrebbe essere limitata all'apprendimento di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe essere altresì volta a dotare i cittadini e gli operatori nel quadro degli obblighi di cui al presente regolamento delle competenze di pensiero critico necessarie per individuare gli usi

	manipolativi o dannosi, nonché per migliorarne gli interventi e la capacità di conformarsi pienamente all'IA e di trarne beneficio. È pertanto necessario che la Commissione, gli Stati membri e gli operatori dei sistemi di IA, in collaborazione con tutte le parti interessate, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, ivi comprese le donne e le ragazze, e che i progressi a tale riguardo siano seguiti con attenzione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'intelligenza artificiale presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale. Tali pratiche sono particolarmente dannose e dovrebbero essere vietate poiché contraddicono i valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dell'Unione, compresi il diritto alla non discriminazione, alla protezione dei dati e della vita privata e i diritti dei minori.	(15) L'intelligenza artificiale presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale. Tali pratiche sono particolarmente dannose e dovrebbero essere vietate poiché contraddicono i valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della democrazia e dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dell'Unione, compresi il diritto alla non discriminazione, ***alla tutela dei lavoratori,*** alla protezione dei dati e della vita privata***, l'uguaglianza di genere*** e i diritti dei minori.

Emendamento 12Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che i sistemi di IA ad alto rischio siano immessi sul mercato dell'Unione o messi in servizio solo se soddisfano determinati requisiti obbligatori. Tali requisiti dovrebbero garantire che i sistemi di IA ad alto rischio disponibili nell'Unione o i cui output sono altrimenti utilizzati nell'Unione non presentino rischi inaccettabili per interessi pubblici importanti dell'Unione, come riconosciuti e tutelati dal diritto dell'Unione. È opportuno limitare i sistemi di IA identificati come ad alto rischio a quelli che hanno un impatto nocivo ***significativo*** sulla salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone nell'Unione, e tale limitazione riduce al minimo eventuali potenziali restrizioni al commercio internazionale.	(27) È opportuno che i sistemi di IA ad alto rischio siano immessi sul mercato dell'Unione o messi in servizio solo se soddisfano determinati requisiti obbligatori. Tali requisiti dovrebbero garantire che i sistemi di IA ad alto rischio disponibili nell'Unione o i cui output sono altrimenti utilizzati nell'Unione non presentino rischi inaccettabili per interessi pubblici importanti dell'Unione, come riconosciuti e tutelati dal diritto dell'Unione. È opportuno limitare i sistemi di IA identificati come ad alto rischio a quelli che hanno un impatto nocivo sulla salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone nell'Unione, ***nonché la società e l'ambiente,*** e tale limitazione riduce al minimo eventuali potenziali restrizioni al commercio internazionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) I sistemi di IA potrebbero avere ripercussioni negative per la salute e la sicurezza delle persone, in particolare quando tali sistemi sono impiegati come componenti di prodotti. Coerentemente con gli obiettivi della normativa di armonizzazione dell'Unione di agevolare la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e di garantire che solo prodotti sicuri e comunque conformi possano essere immessi sul mercato, è importante che i rischi per la sicurezza che un prodotto nel suo insieme può generare a causa dei suoi componenti digitali, compresi i sistemi di IA, siano debitamente prevenuti e attenuati. Ad esempio, i robot sempre più autonomi, sia nel contesto della produzione sia in	(28) I sistemi di IA potrebbero avere ripercussioni negative per la salute e la sicurezza delle persone, in particolare quando tali sistemi sono impiegati come componenti di prodotti. Coerentemente con gli obiettivi della normativa di armonizzazione dell'Unione di agevolare la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e di garantire che solo prodotti sicuri e comunque conformi possano essere immessi sul mercato, è importante che i rischi per la sicurezza che un prodotto nel suo insieme può generare a causa dei suoi componenti digitali, compresi i sistemi di IA, siano debitamente prevenuti e attenuati. Ad esempio, i robot sempre più autonomi, sia nel contesto della produzione sia in

quello della cura e dell'assistenza alle persone, dovrebbero essere in misura di operare e svolgere le loro funzioni in condizioni di sicurezza in ambienti complessi. Analogamente, nel settore sanitario, in cui la posta in gioco per la vita e la salute è particolarmente elevata, è opportuno che i sistemi diagnostici e i sistemi di sostegno delle decisioni dell'uomo, sempre più sofisticati, siano affidabili e accurati. La portata dell'impatto negativo del sistema di IA sui diritti fondamentali protetti dalla Carta è di particolare rilevanza ai fini della classificazione di un sistema di IA tra quelli ad alto rischio. Tali diritti comprendono il diritto alla dignità umana, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione e la non discriminazione, la protezione dei consumatori***,*** i diritti dei lavoratori, ***i*** diritti delle persone con disabilità, ***il*** diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, ***i*** diritti della difesa e ***la*** presunzione di innocenza ***e il*** diritto a una buona amministrazione. Oltre a tali diritti, è importante sottolineare che i minori godono di diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della Carta dell'UE e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (ulteriormente elaborati nell'osservazione generale n. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo per quanto riguarda l'ambiente digitale), che prevedono la necessità di tenere conto delle loro vulnerabilità e di fornire la protezione e l'assistenza necessarie al loro benessere. È altresì opportuno tenere in considerazione, nel valutare ***la gravità del*** danno che un sistema di IA può provocare, anche in relazione alla salute e alla sicurezza delle persone, il diritto fondamentale a un livello elevato di protezione dell'ambiente sancito dalla Carta e attuato nelle politiche dell'Unione.

quello della cura e dell'assistenza alle persone, dovrebbero essere in misura di operare e svolgere le loro funzioni in condizioni di sicurezza in ambienti complessi. Analogamente, nel settore sanitario, in cui la posta in gioco per la vita e la salute è particolarmente elevata, è opportuno che i sistemi diagnostici e i sistemi di sostegno delle decisioni dell'uomo, sempre più sofisticati, siano affidabili e accurati. La portata dell'impatto negativo del sistema di IA sui diritti fondamentali protetti dalla Carta è di particolare rilevanza ai fini della classificazione di un sistema di IA tra quelli ad alto rischio. Tali diritti comprendono il diritto alla dignità umana, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione e la non discriminazione, ***il diritto all'istruzione,*** la protezione dei consumatori ***e*** i diritti dei lavoratori***.*** ***Dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare all'uguaglianza di genere, ai*** diritti delle persone con disabilità, ***al*** diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, ***ai*** diritti della difesa e ***alla*** presunzione di innocenza***, al*** diritto a una buona amministrazione***, alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e alla garanzia della diversità culturale***. Oltre a tali diritti, è importante sottolineare che i minori godono di diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della Carta dell'UE e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (ulteriormente elaborati nell'osservazione generale n. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo per quanto riguarda l'ambiente digitale), che prevedono la necessità di tenere conto delle loro vulnerabilità e di fornire la protezione e l'assistenza necessarie al loro benessere. È altresì opportuno tenere in considerazione, nel valutare ***il*** danno che un sistema di IA può provocare, anche in relazione alla salute e alla sicurezza delle persone ***o all'ambiente,***

	tenendo conto dell'estrazione e del consumo di risorse naturali, dei rifiuti e dell'impronta di carbonio di tali sistemi di IA, il diritto fondamentale a un livello elevato di protezione dell'ambiente sancito dalla Carta e attuato nelle politiche dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Le inesattezze di carattere tecnico dei sistemi di IA destinati all'identificazione biometrica ***remota*** delle persone fisiche possono determinare risultati distorti e comportare effetti discriminatori. Ciò diviene particolarmente importante quando si trattano aspetti quali età, etnia, sesso o disabilità. È pertanto opportuno classificare i sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" e "a posteriori" come sistemi ad alto rischio. Alla luce dei rischi che comportano, entrambi i tipi di sistemi di identificazione biometrica ***remota*** dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici in materia di capacità di registrazione e sorveglianza umana.	(33) Le inesattezze di carattere tecnico dei sistemi di IA destinati all'identificazione biometrica delle persone fisiche possono determinare risultati distorti e comportare effetti discriminatori. Ciò diviene particolarmente importante quando si trattano aspetti quali età, etnia, sesso o disabilità. È pertanto opportuno classificare i sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" e "a posteriori" come sistemi ad alto rischio. Alla luce dei rischi che comportano, entrambi i tipi di sistemi di identificazione biometrica dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici in materia di capacità di registrazione e sorveglianza umana. ***Anche i sistemi di identificazione biometrica non remota destinati a essere utilizzati in spazi accessibili al pubblico, luoghi di lavoro nonché istituti di istruzione e formazione possono presentare un rischio elevato. Il rischio elevato dei sistemi di identificazione biometrica non remota destinati a essere utilizzati in spazi accessibili al pubblico, luoghi di lavoro nonché istituti di istruzione e formazione dovrebbe essere determinato a seconda del caso.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) La diffusione di sistemi di IA nel settore dell'istruzione è fondamentale per contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione nel loro insieme, aumentare la qualità dell'istruzione, sia offline che online, e ad accelerare l'istruzione digitale, rendendola pertanto disponibile anche a un pubblico più ampio. L'istruzione digitale assistita dall'IA, pur non sostituendo l'apprendimento in presenza, è sempre più necessaria per promuovere la crescita economica e sociale come pure l'inclusività nonché per migliorare i risultati scolastici e l'accessibilità per le persone fisiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I sistemi di IA utilizzati nell'istruzione o nella formazione ***professionale***, in particolare per determinare l'accesso o l'assegnazione di persone agli istituti di istruzione e formazione ***professionale*** o per valutare le persone che svolgono prove come parte o presupposto della loro istruzione, dovrebbero essere considerati ad alto rischio in quanto possono determinare il percorso d'istruzione e professionale della vita di una persona e quindi incidere sulla sua capacità di garantire il proprio sostentamento. Se progettati e utilizzati in modo inadeguato, tali sistemi possono violare il diritto all'istruzione e alla	(35) I sistemi di IA utilizzati nell'istruzione o nella formazione, in particolare per determinare l'accesso o l'assegnazione di persone agli istituti di istruzione e formazione o per valutare le persone che svolgono prove come parte o presupposto della loro istruzione ***o per determinare gli ambiti di studio che uno studente dovrebbe seguire***, dovrebbero essere considerati ad alto rischio in quanto possono determinare il percorso d'istruzione e professionale della vita di una persona e quindi incidere sulla sua capacità di garantire il proprio sostentamento. Se progettati***, sviluppati*** e utilizzati in modo inadeguato, tali sistemi

formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e perpetuare modelli storici di discriminazione.	possono violare il diritto all'istruzione e alla formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e perpetuare modelli storici di discriminazione***, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale**. ***I sistemi di IA utilizzati per monitorare le emozioni e il comportamento degli studenti durante le prove presso gli istituti di istruzione e formazione dovrebbero essere considerati ad alto rischio, in quanto interferiscono anche con i diritti degli studenti alla vita privata e alla protezione dei dati. L'utilizzo dell'IA per controllare le valutazioni, ad esempio i plagi nelle prove d'esame, non dovrebbe essere considerato ad alto rischio.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Anche i sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone, per l'adozione di decisioni in materia di promozione e cessazione del rapporto di lavoro, nonché per l'assegnazione dei compiti, per il monitoraggio o la valutazione delle persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di future prospettive di carriera e sostentamento. I pertinenti rapporti ***contrattuali*** legati al lavoro dovrebbero coinvolgere i dipendenti e le persone che forniscono servizi tramite piattaforme, come indicato nel programma di lavoro	(36) Anche i sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, ***della promozione dell'occupazione,*** nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone, per l'adozione di decisioni in materia di promozione e cessazione del rapporto di lavoro, nonché per l'assegnazione dei compiti, per il monitoraggio ***del rispetto delle norme sul posto di lavoro e per il monitoraggio*** o la valutazione delle persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo ***sulle norme sanitarie e in materia di sicurezza applicabili al loro lavoro e nei loro luoghi di lavoro nonché*** sul futuro di tali persone in termini di future prospettive di carriera e

annuale della Commissione per il 2021. In linea di principio, tali persone non dovrebbero essere considerate utenti ai sensi del presente regolamento. Durante tutto il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle persone o del proseguimento dei rapporti ***contrattuali*** legati al lavoro, tali sistemi possono perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale. I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali persone possono inoltre incidere sui loro diritti in materia di protezione dei dati e vita privata.

sostentamento. I pertinenti rapporti legati al lavoro dovrebbero coinvolgere i dipendenti e le persone che forniscono servizi tramite piattaforme, come indicato nel programma di lavoro annuale della Commissione per il 2021. In linea di principio, tali persone non dovrebbero essere considerate utenti ai sensi del presente regolamento. Durante tutto il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle persone o del proseguimento dei rapporti legati al lavoro, tali sistemi possono perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale. I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali persone possono inoltre incidere sui loro diritti in materia di protezione dei dati e vita privata. ***A tale riguardo, dovrebbero applicarsi requisiti specifici in materia di trasparenza, informazione e sorveglianza umana. I sindacati e i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere informati e avere accesso a qualsiasi documentazione pertinente creata nel quadro del presente regolamento per sistemi di IA a rischio elevato diffusi o utilizzati nel loro lavoro o luogo di lavoro.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Alcuni sistemi di IA ***destinati all'interazione*** con persone fisiche o ***alla generazione di*** contenuti possono comportare rischi specifici di impersonificazione o inganno, a prescindere dal fatto che siano considerati ad alto rischio o no. L'uso di tali sistemi	(70) Alcuni sistemi di IA ***utilizzati per interagire*** con persone fisiche o ***per generare*** contenuti possono comportare rischi specifici di impersonificazione o inganno, a prescindere dal fatto che siano considerati ad alto rischio o no. L'uso di tali sistemi dovrebbe pertanto essere, in

dovrebbe pertanto essere, in determinate circostanze, soggetto a specifici obblighi di trasparenza, fatti salvi i requisiti e gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio. Le persone fisiche dovrebbero in particolare ricevere una notifica nel momento in cui interagiscono con un sistema di IA, a meno che tale interazione non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo. È inoltre opportuno che le persone fisiche ricevano una notifica quando sono esposte a un sistema di riconoscimento delle emozioni o a un sistema di categorizzazione biometrica. Tali informazioni e notifiche dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità. Inoltre, gli utenti che utilizzano un sistema di IA per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, luoghi o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici, dovrebbero rendere noto che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente etichettando come tali gli output dell'intelligenza artificiale e rivelandone l'origine artificiale.

determinate circostanze, soggetto a specifici obblighi di trasparenza, fatti salvi i requisiti e gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio. Le persone fisiche dovrebbero in particolare ricevere una notifica nel momento in cui interagiscono con un sistema di IA, a meno che tale interazione non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo ***oppure laddove il contenuto sia indubbiamente utilizzato come parte di un'opera cinematografica creativa, artistica o narrativa***. È inoltre opportuno che le persone fisiche ricevano una notifica quando sono esposte a un sistema di riconoscimento delle emozioni o a un sistema di categorizzazione biometrica. Tali informazioni e notifiche dovrebbero ***comprendere una clausola di esclusione della responsabilità, dovrebbero*** essere fornite in formati accessibili ***ai minori, agli anziani, ai migranti e*** alle persone con disabilità ***o altre vulnerabilità***. Inoltre, gli utenti che utilizzano un sistema di IA per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video***, testi o sceneggiature*** che assomigliano notevolmente a persone, luoghi o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici, dovrebbero rendere noto ***in modo chiaro*** che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente etichettando come tali gli output dell'intelligenza artificiale e rivelandone l'origine artificiale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Al fine di promuovere e proteggere l'innovazione, è importante che siano tenuti in particolare considerazione gli interessi dei fornitori di piccole dimensioni e degli	(73) Al fine di promuovere e proteggere l'innovazione, è importante che siano tenuti in particolare considerazione gli interessi dei fornitori di piccole dimensioni e degli

utenti di sistemi di IA. È a tal fine opportuno che gli Stati membri sviluppino iniziative destinate a tali operatori, anche in materia di sensibilizzazione e comunicazione delle informazioni. È inoltre opportuno che gli organismi notificati, nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità, tengano in considerazione gli interessi e le esigenze specifici dei fornitori di piccole dimensioni. Le spese di traduzione connesse alla documentazione obbligatoria e alla comunicazione con le autorità possono rappresentare un costo significativo per i fornitori e gli altri operatori, in particolare quelli di dimensioni ridotte. Gli Stati membri dovrebbero garantire, se possibile, che una delle lingue da essi indicate e accettate per la documentazione dei fornitori pertinenti e per la comunicazione con gli operatori sia una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri.

utenti di sistemi di IA. È a tal fine opportuno che gli Stati membri sviluppino iniziative destinate a tali operatori, anche in materia di ***alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale,*** sensibilizzazione e comunicazione delle informazioni. È inoltre opportuno che gli organismi notificati, nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità, tengano in considerazione gli interessi e le esigenze specifici dei fornitori di piccole dimensioni. Le spese di traduzione connesse alla documentazione obbligatoria e alla comunicazione con le autorità possono rappresentare un costo significativo per i fornitori e gli altri operatori, in particolare quelli di dimensioni ridotte. Gli Stati membri dovrebbero garantire, se possibile, che una delle lingue da essi indicate e accettate per la documentazione dei fornitori pertinenti e per la comunicazione con gli operatori sia una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Al fine di ridurre al minimo i rischi per l'attuazione derivanti dalla mancanza di conoscenze e competenze sul mercato, nonché per agevolare il rispetto, da parte dei fornitori e degli organismi notificati, degli obblighi loro imposti dal presente regolamento, è opportuno che la piattaforma di IA on demand, i poli europei dell'innovazione digitale e le strutture di prova e sperimentazione istituiti dalla Commissione e dagli Stati membri a livello nazionale o dell'UE contribuiscano, se possibile, all'attuazione del presente regolamento. Nell'ambito delle rispettive	(74) Al fine di ridurre al minimo i rischi per l'attuazione derivanti dalla mancanza di conoscenze e competenze sul mercato, nonché per agevolare il rispetto, da parte dei fornitori e degli organismi notificati, degli obblighi loro imposti dal presente regolamento, è opportuno che la piattaforma di IA on demand, i poli europei dell'innovazione digitale e le strutture di prova e sperimentazione istituiti dalla Commissione e dagli Stati membri a livello nazionale o dell'UE contribuiscano, se possibile, all'attuazione del presente regolamento. Nell'ambito delle rispettive

missioni e dei rispettivi settori di competenza essi possono fornire, in particolare, sostegno tecnico e scientifico ai fornitori e agli organismi notificati.	missioni e dei rispettivi settori di competenza essi possono fornire, in particolare, sostegno tecnico e scientifico ai fornitori e agli organismi notificati. ***È necessario che la Commissione crei anche una rete paneuropea di università e ricercatori incentrata sull'IA per migliorare lo studio e la ricerca sull'impatto dell'IA e aggiorni il piano d'azione per l'istruzione digitale istituito nella comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 – Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale", al fine di integrare le innovazioni della robotica e dell'IA nell'istruzione.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) Al fine di facilitare un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, è opportuno istituire un comitato europeo per l'intelligenza artificiale. Il comitato dovrebbe essere responsabile di una serie di compiti consultivi, tra cui l'emanazione di pareri, raccomandazioni, consulenze o orientamenti su questioni relative all'attuazione del presente regolamento, comprese le specifiche tecniche o le norme esistenti per quanto riguarda i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e la fornitura di consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche connesse all'intelligenza artificiale.	(76) Al fine di facilitare un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, è opportuno istituire un comitato europeo per l'intelligenza artificiale. Il comitato dovrebbe essere responsabile di una serie di compiti consultivi, tra cui l'emanazione di pareri, raccomandazioni, consulenze o orientamenti su questioni relative all'attuazione del presente regolamento, comprese le specifiche tecniche o le norme esistenti per quanto riguarda i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e la fornitura di consulenza ***di esperti*** e assistenza alla Commissione su questioni specifiche connesse all'intelligenza artificiale ***nonché affrontare le sfide derivanti dal rapido sviluppo delle tecnologie di IA***.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti.	(83) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. ***Dovrebbe essere creata una nuova serie di norme e linee guida europee comuni al fine di proteggere la vita privata utilizzando al contempo in modo efficace i dati disponibili.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione	*Emendamento*
(85) Al fine di garantire che il quadro normativo possa essere adeguato ove necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare le tecniche e gli approcci di cui all'allegato I per definire i sistemi di IA, la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II, i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, le disposizioni relative alla documentazione tecnica di cui all'allegato IV, il contenuto della dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V, le disposizioni relative alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI e VII e le disposizioni che stabiliscono i sistemi di IA ad alto rischio cui dovrebbe applicarsi la procedura di valutazione della conformità	(85) Al fine di garantire che il quadro normativo possa essere adeguato ove necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare le tecniche e gli approcci di cui all'allegato I per definire i sistemi di IA, la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II, i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, le disposizioni relative alla documentazione tecnica di cui all'allegato IV, il contenuto della dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V, le disposizioni relative alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI e VII e le disposizioni che stabiliscono i sistemi di IA ad alto rischio cui dovrebbe applicarsi la procedura di valutazione della conformità

sulla base della valutazione del sistema di gestione della qualità e della valutazione della documentazione tecnica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[58]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	sulla base della valutazione del sistema di gestione della qualità e della valutazione della documentazione tecnica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[58]. ***Tali consultazioni dovrebbero coinvolgere specialisti qualificati provenienti da diversi settori della società, tra cui il settore privato, ricercatori e scienziati, rappresentanti dell'istruzione, dei media e della cultura, sindacati, organizzazioni dei consumatori, dei genitori e della protezione dei dati, dotati di competenze e conoscenze pertinenti per il compito.*** In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[58] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[58] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(86 bis) Alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e delle competenze tecniche necessarie per effettuare la valutazione dei sistemi di IA ad alto rischio, la delega di poteri e le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero essere esercitate con la massima flessibilità possibile. La Commissione dovrebbe

	riesaminare periodicamente l'allegato III senza indebito ritardo, almeno ogni sei mesi, consultandosi nel contempo con le parti interessate, tra cui esperti etici, antropologi, sociologi, specialisti in materia di salute mentale e altri scienziati e ricercatori pertinenti, nonché con le associazioni di genitori.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) regole di trasparenza armonizzate per i sistemi di IA ***destinati a interagire con le persone fisiche, i sistemi di riconoscimento delle emozioni, i sistemi di categorizzazione biometrica e i sistemi di IA utilizzati per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video***;	c) regole di trasparenza armonizzate per i sistemi di IA;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente regolamento non pregiudica né compromette la ricerca accademica o lo sviluppo di sistemi di IA e i loro output ai fini della ricerca accademica.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "utente": qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;	4) "utente": qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica***, istituto di istruzione e formazione***, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "sistema di categorizzazione biometrica": un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, quali quelle basate sul sesso, l'età, il colore dei capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi, l'origine etnica o l'orientamento sessuale o politico;	35) "sistema di categorizzazione biometrica": un sistema di IA che utilizza i dati biometrici ***o altri dati fisici, fisiologici o comportamentali*** di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, quali quelle basate sul sesso, l'età, il colore dei capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi, l'origine etnica o l'orientamento sessuale o politico;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
39) "spazio accessibile al pubblico": qualsiasi luogo ***fisico*** accessibile al pubblico, indipendentemente dall'applicabilità di determinate condizioni di accesso;	39) "spazio accessibile al pubblico": qualsiasi luogo accessibile al pubblico, indipendentemente dall'applicabilità di determinate condizioni di accesso;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 44 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il decesso di una persona o gravi danni ***alla salute*** di una persona, alle cose o all'ambiente,	a) il decesso di una persona o gravi danni ***ai diritti fondamentali*** di una persona, ***alla salute,*** alle cose o all'ambiente, ***alla democrazia o allo Stato di diritto democratico,***

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	44 bis) "istituti di istruzione e formazione": prestatori di servizi di istruzione e formazione, a prescindere dall'età delle persone che li ricevono, compresi asili, assistenza all'infanzia, scuole elementari, scuole secondarie, fornitori di istruzione terziaria, istruzione e formazione professionale e qualsiasi tipo di fornitori di apprendimento permanente;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	44 ter) "istituzione culturale": enti come biblioteche, musei, teatri, palazzi per concerti, centri espositivi, complessi architettonici ed edifici polifunzionali, nonché le loro dependance virtuali, che organizzano formazione culturale e scambio, ricerca e confronto democratici con il patrimonio culturale;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	44 quater) "deep fake": contenuto audio, video o audiovisivo, testi o sceneggiature manipolati o sintetici raffiguranti persone che danno l'impressione di essere autentici e reali;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 –punto 44 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	44 quinquies) "alfabetizzazione in materia di IA": competenze, conoscenze e comprensione riguardanti i sistemi di IA.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	IA affidabile
	1. Tutti i sistemi di IA nell'Unione sono sviluppati, diffusi e utilizzati nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta").
	2. Nell'ottica di promuovere un'IA affidabile nell'Unione, e fatti salvi i

requisiti di cui al titolo III per i sistemi di IA ad alto rischio, tutti i sistemi di IA sono sviluppati, diffusi e utilizzati:

a) in modo lecito, corretto e trasparente ("principio della liceità, correttezza e trasparenza");

b) in modo tale da garantire che le persone fisiche siano sempre in grado di compiere decisioni informate relative a tali sistemi e che questi non pregiudichino l'autonomia umana né prevalgano su quest'ultima ("principio dell'intervento e della sorveglianza umani");

c) in modo tale da garantirne prestazioni sicure, accurate e affidabili, con tutele integrate volte a prevenire qualsiasi tipo di danno individuale o collettivo ("principio della sicurezza, accuratezza, affidabilità e robustezza");

d) in modo tale da garantire la riservatezza e la protezione dei dati ("principio della riservatezza");

e) in modo tale da privilegiare l'integrità e la qualità dei dati, anche per quanto riguarda l'accesso ("principio della governance dei dati");

f) in un modo tracciabile, verificabile e spiegabile, che garantisca la responsabilità per i loro risultati e sostenga i mezzi di ricorso ("principio della tracciabilità, verificabilità, spiegabilità e rendicontabilità");

g) in modo tale da non discriminare le persone o i gruppi di persone sulla base di distorsioni inique e da prevedere, a tal fine, la partecipazione e i contributi delle parti interessate ("principio della non discriminazione e diversità");

h) in un modo ecosostenibile, che ne riduca al minimo l'impronta ambientale, anche per quanto concerne l'estrazione e il consumo di risorse naturali ("principio della sostenibilità ambientale");

i) in un modo socialmente responsabile, che ne riduca al minimo

l'impatto negativo sulla società, soprattutto per quanto concerne le disuguaglianze sociali e di genere nonché i processi democratici ("principio della responsabilità sociale").

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Alfabetizzazione in materia di IA
	1. Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione e gli Stati membri promuovono misure e strumenti per lo sviluppo di un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA, in tutti i settori e gruppi di operatori interessati, anche attraverso l'istruzione e la formazione, i programmi di riqualificazione e sviluppo delle competenze, garantendo al contempo un corretto equilibrio di genere e di età, nell'ottica di consentire un controllo democratico dei sistemi di IA.
	2. I fornitori e gli utenti dei sistemi di IA promuovono strumenti e adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, come pure la loro esperienza, istruzione e formazione nonché l'ambiente in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.
	3. Tali misure e strumenti di alfabetizzazione consistono in particolare di competenze e nozioni di base di

	apprendimento e insegnamento relative ai sistemi di IA e al loro funzionamento, ivi compresi i vari tipi di prodotti e utilizzi, i loro rischi e benefici nonché la gravità del danno che possono causare e la probabilità che tale danno si verifichi.
	4. Il livello di alfabetizzazione in materia di IA si considera adeguato se contribuisce alla capacità degli operatori di soddisfare pienamente i requisiti di un'IA affidabile e di trarne beneficio nonché, in particolare, di rispettare i requisiti di cui al presente regolamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.	2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III ***alla luce del loro rischio di recare pregiudizio alla salute, alla sicurezza, all'ambiente, ai diritti fondamentali o alla democrazia e allo Stato di diritto***.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i sistemi di IA sono destinati a essere usati in uno dei settori elencati ***ai punti da 1 a 8 dell'allegato*** III;	a) i sistemi di IA sono destinati a essere usati in uno dei settori elencati ***nell'allegato*** III;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i sistemi di IA presentano un rischio di danno per la salute e la sicurezza, o un rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali, che è, in relazione alla sua gravità e alla probabilità che si verifichi, equivalente o superiore al rischio di danno o di impatto negativo presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III.	b) i sistemi di IA presentano un rischio di danno per la salute e la sicurezza, o un rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali, ***la democrazia e lo Stato di diritto o l'ambiente,*** che è, in relazione alla sua gravità e alla probabilità che si verifichi, equivalente o superiore al rischio di danno o di impatto negativo presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel valutare, ai fini del paragrafo 1, se un sistema di IA presenti un rischio di danno per la salute e la sicurezza o un rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali equivalente o superiore al rischio di danno presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:	2. Nel valutare, ai fini del paragrafo 1, se un sistema di IA presenti un rischio di danno per la salute e la sicurezza o un rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali***, la democrazia e lo Stato di diritto o l'ambiente*** equivalente o superiore al rischio di danno presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione effettua annualmente la valutazione di cui al paragrafo 2, alle condizioni di consultazione di cui all'articolo 73.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la fornitura di un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nell'attuare il sistema di gestione dei rischi di cui ai paragrafi da 1 a 7, è prestata particolare attenzione all'eventualità che il sistema di IA ad alto rischio sia accessibile ai minori o abbia un impatto su di essi.	8. Nell'attuare il sistema di gestione dei rischi di cui ai paragrafi da 1 a 7, è prestata particolare attenzione all'eventualità che il sistema di IA ad alto rischio sia accessibile ai minori***, agli anziani, ai migranti o ad altri gruppi vulnerabili*** o abbia un impatto su di essi.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) un esame atto a valutare le possibili distorsioni;	f) un esame atto a valutare le possibili distorsioni***, in particolare gli scostamenti che potrebbero incidere sulla salute e la sicurezza delle persone o comportare discriminazioni***;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) la finalità e il contesto a cui è destinato il sistema;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire agli utenti di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente***. Sono garantiti un tipo e un livello di trasparenza adeguati, che consentano*** di conseguire il rispetto dei pertinenti obblighi ***dell'utente e del fornitore*** di cui al capo 3 del presente titolo.	1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ***ai fornitori,*** agli utenti ***e alle altre parti interessate*** di interpretare ***agevolmente il funzionamento e*** l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente ***sulla base di decisioni informate, al fine*** di conseguire il rispetto dei pertinenti obblighi di cui al capo 3 del presente titolo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di rispettare gli obblighi di cui al presente articolo, i fornitori e gli utenti garantiscono un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA conformemente all'articolo 4 ter.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Al fine di rispettare gli obblighi di cui al presente articolo, i fornitori e gli utenti garantiscono un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA conformemente all'articolo 4 ter.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Al fine di rispettare gli obblighi di cui al presente articolo nonché di poter giustificare la propria eventuale non conformità, gli utenti dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA conformemente all'articolo 4 ter.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel preparare le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione raccoglie i pareri ***dei*** pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma del pertinente diritto settoriale dell'Unione.	2. Nel preparare le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione raccoglie i pareri ***delle parti interessate, compresi i rappresentanti del settore, le PMI e altri*** pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma del pertinente diritto settoriale dell'Unione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA ***destinati a*** interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.	1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA ***utilizzati per*** interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli utenti di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica, che sono autorizzati dalla legge per accertare, prevenire e indagare reati.	2. Gli utenti di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano***, in modo tempestivo, chiaro e comprensibile,*** le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema. ***Tali informazioni comprendono altresì, se del caso, i diritti e le procedure che consentono alle persone fisiche di presentare ricorso contro l'applicazione di tali sistemi di IA nei loro confronti.*** Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica, che sono autorizzati dalla legge per accertare, prevenire e indagare reati.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli utenti di un sistema di IA che genera o manipola immagini ***o*** contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri per una persona ("deep fake") sono tenuti a rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.	Gli utenti di un sistema di IA che genera o manipola immagini***,*** contenuti audio***, testi, trascrizioni*** o ***contenuti*** video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi***, testi, trascrizioni*** o altre entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri per una persona ("deep fake") sono tenuti a rendere noto***, in modo adeguato, chiaro, ripetitivo, tempestivo e visibile,*** che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia il primo comma non si applica se l'uso ***è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati*** o se è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e del diritto alla libertà delle arti e delle scienze garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi.	Tuttavia il primo comma non si applica se l'uso ***fa parte di un'opera cinematografica o di analoga natura chiaramente artistica, creativa o di fantasia*** o se è necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e del diritto alla libertà delle arti e delle scienze garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I fornitori e gli utenti dei sistemi di IA che raccomandano, divulgano e ordinano notizie o contenuti creativi e

	culturali rendono noti, in modo adeguato, facilmente accessibile, chiaro e visibile, i principali parametri utilizzati per la moderazione dei contenuti e i suggerimenti personalizzati. Tali informazioni comprendono una clausola di esclusione della responsabilità.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite alle persone fisiche in maniera tempestiva, chiara e visibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Tali informazioni sono rese accessibili quando la persona fisica esposta è una persona con disabilità, un minore o una persona appartenente a un gruppo vulnerabile. Sono integrate, ove possibile, con procedure di intervento o di segnalazione per la persona fisica esposta, tenendo conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, delle norme armonizzate pertinenti e delle specifiche comuni.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) adoperarsi per promuovere l'adozione dell'IA nell'Unione, in particolare tra le PMI;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato è composto dalle autorità nazionali di controllo, rappresentate dal capo di tale autorità o da un alto funzionario di livello equivalente, e dal Garante europeo della protezione dei dati. Altre autorità nazionali ***possono essere*** invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.	1. Il comitato è composto dalle autorità nazionali di controllo, rappresentate dal capo di tale autorità o da un alto funzionario di livello equivalente, e dal Garante europeo della protezione dei dati. Altre autorità nazionali ***o internazionali e altre parti interessate, anche del settore privato, sono*** invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il comitato ***può invitare*** esperti e osservatori esterni a partecipare alle sue riunioni e può tenere scambi con terzi interessati al fine di orientare, nella giusta misura, le proprie attività. A tal fine la Commissione può agevolare gli scambi tra il comitato e altri organismi, uffici, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione.	4. Il comitato ***invita, se del caso,*** esperti e osservatori esterni a partecipare alle sue riunioni e può tenere scambi con terzi interessati al fine di orientare, nella giusta misura, le proprie attività. A tal fine la Commissione può agevolare gli scambi tra il comitato e altri organismi, uffici, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione***, compreso il gruppo di esperti ad alto livello sull'IA***.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I codici di condotta possono essere elaborati da singoli fornitori di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi, anche con la partecipazione	3. I codici di condotta possono essere elaborati da singoli fornitori di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi, anche con la partecipazione

degli utenti e di tutti gli altri portatori di interessi e delle loro organizzazioni rappresentative. I codici di condotta possono riguardare uno o più sistemi di IA tenendo conto della similarità della finalità prevista dei sistemi pertinenti.	degli utenti e di tutti gli altri portatori di interessi e delle loro organizzazioni rappresentative***, compresi, in particolare, i sindacati e le organizzazioni dei consumatori***. I codici di condotta possono riguardare uno o più sistemi di IA tenendo conto della similarità della finalità prevista dei sistemi pertinenti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di rispettare gli obblighi di cui al presente articolo, i fornitori e gli utenti garantiscono un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA conformemente all'articolo 4 ter.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse tengono conto in particolare degli interessi dei fornitori di piccole dimensioni e delle start-up e della loro sostenibilità economica.	1. Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne un'attuazione corretta ed efficace. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse tengono conto in particolare degli interessi ***e della posizione di mercato*** dei fornitori di piccole dimensioni e delle start-up e della loro sostenibilità economica.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta le istituzioni e le parti interessate pertinenti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione del traffico stradale e nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento ed elettricità.	a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione del traffico stradale e nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento***,*** ***telecomunicazioni*** ed elettricità.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Istruzione e formazione ***professionale***:	3. Istruzione e formazione:

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione ***professionale***;	a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare gli studenti negli istituti di istruzione e formazione ***professionale*** e per valutare i partecipanti alle prove solitamente richieste per l'ammissione agli istituti di istruzione.	b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare gli studenti negli istituti di istruzione e formazione e per valutare i partecipanti alle prove solitamente richieste per l'ammissione agli istituti di istruzione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare il programma di studi o gli ambiti di studio che gli studenti devono seguire negli istituti di istruzione e formazione;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare

	comportamenti vietati da parte degli studenti durante le prove negli istituti di istruzione e formazione;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:	4. Occupazione ***e sostegno all'occupazione***, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'IA destinata a essere utilizzata per adottare decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti ***contrattuali*** di lavoro, per l'assegnazione dei compiti e per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.	b) l'IA destinata a essere utilizzata per adottare decisioni in materia di ***instaurazione dei rapporti di lavoro,*** promozione e cessazione dei rapporti di lavoro, per l'assegnazione dei compiti***, per il monitoraggio del rispetto delle norme applicabili al luogo di lavoro*** e per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
AccessNow
Baptiste Caramiaux, ricercatore del CNRS, Università Sorbona di Parigi
UEUC
Defenddigitalme
EDRi
Forum europeo sulla disabilità
Huawei
Federazione internazionale delle associazioni di bibliotecari e delle biblioteche
Joanna Bryson, docente di etica e tecnologia, Hertie School
Liber Europe
Maldita.es
Martin Senftlebe, docente di diritto della proprietà intellettuale, Università di Amsterdam
Meaning Processing Ltd.
Saidot Ltd.
Scio.cz

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica di alcuni atti legislativi dell'Unione
Riferimenti	COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	IMCO LIBE 7.6.2021 7.6.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 7.6.2021
Commissioni associate – Annuncio in aula	16.12.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Marcel Kolaja 13.7.2021
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	 16.12.2021
Esame in commissione	15.3.2022
Approvazione	15.6.2022
Esito della votazione finale	+: 24 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Ilana Cicurel, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Catherine Griset, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Peter Pollák, Diana Riba i Giner, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Marcel Kolaja, Domènec Ruiz Devesa
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Karen Melchior

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

24	+
ECR	Dace Melbārde, Andrey Slabakov
ID	Catherine Griset
PPE	Asim Ademov, Loucas Fourlas, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
RENEW	Ilana Cicurel, Karen Melchior
S&D	Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio
THE LEFT	Niyazi Kizilyürek
VERTS/ALE	Romeo Franz, Marcel Kolaja, Diana Riba i Giner

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti